REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/85 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 410/76, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/82 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/85 (4), prevede, per ciascuna varietà di tabacco, un tasso massimo delle perdite di peso ammesse, utilizzato per procedere alla verifica di corrispondenza tra i quantitativi di tabacco sottoposti a controllo e quelli uscenti dal controllo;

considerando che, dai controlli di corrispondenza di peso effettuati al termine delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento delle varietà elencate al numero d'ordine 11 dell'allegato, risulta che il tasso massimo delle perdite di peso fissato per tali varietà è eccessivo; che è pertanto opportuno ridurlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76, il testo corrispondente al numero d'ordine 11 è sostituito dal seguente:

« Numero d'ordine	Varietà	Perdite massime di peso (in percentuale del peso netto di tabacco in foglia)
(1) 11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	22 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica al tabacco del raccolto 1985 e dei raccolti successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 27.
(3) GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 11.
(4) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 10.